

**GIUSTIZIA TRIBUTARIA**  
**Completare la riforma del**  
**processo tributario.**  
**Diritti del contribuente nel**  
**tempo della riforma fiscale**

L'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi – UNCAT - porta all'attenzione del Sigg.ri Delegati congressuali le seguenti tematiche, tutte relative alla salvaguardia delle garanzie difensive e del giusto processo.

Il “tempo del cambiamento” è iniziato con la promulgazione della legge 130/2022 di riforma del processo tributario: tuttavia, non soltanto la stessa rimane in parte inattuata, ma i primi schemi di attuazione della legge di delega al Governo per la revisione del sistema tributario n. 111/2023 lasciano intuire un pericoloso arretramento.

## **Necessario avvio dei concorsi per la nomina di giudici tributari professionali ed indispensabile aumento del numero degli stessi.**

La legge 130/2022 persegue la razionalizzazione del sistema della giustizia tributaria attraverso la **professionalizzazione del giudice di merito**, con la previsione della figura del magistrato tributario professionale, e apporta le conseguenti modifiche alle norme che disciplinano il reclutamento, la nomina alle funzioni direttive e le progressioni in carriera dei componenti delle Corti di giustizia tributaria.

Si tratta di una scelta decisiva che va nella direzione auspicata da UNCAT, che ha sempre evidenziato l'esigenza di un mutamento per far sì che l'esercizio della giurisdizione tributaria, incidente su **interessi vitali dello Stato** e su **diritti essenziali dei cittadini**, sia affidato a **giudici professionalmente adeguati, autonomi ed indipendenti** nello svolgimento delle proprie funzioni, assistiti da idonee garanzie ordinamentali, in modo da superare l'attuale assetto non certo soddisfacente sotto il profilo del reclutamento, della formazione professionale, dello *status* giuridico ed

# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI  
economico dei componenti gli organi della Giustizia tributaria.

Con la riforma è stato previsto che l'assunzione del magistrato tributario debba avvenire per **concorso pubblico, per titoli ed esami**.

È stabilito, altresì, un organico di **complessivi 576 magistrati tributari**, ed è stato disposto che *nel 2023 vi sarà l'assunzione per opzione, dopo la procedura di interpello, di 100 magistrati attualmente in servizio (provenienti dalla magistratura ordinaria e dalle altre magistrature) mentre per le restanti 476 unità, saranno indetti concorsi, per gli anni dal 2024 al 2030, come ricalendarizzati dall'art .18 del DL n. 75/2023;*

E però a fronte degli innegabili miglioramenti previsti dall'intervento legislativo, resta il problema che **i tempi dilatati per le nuove assunzioni**, che vedono **completare l'organico di 576 giudici tributari soltanto nel 2030**, rischiano di rinviare troppo in avanti il passaggio ad una magistratura tributaria di carriera, con ricadute fino all'attuazione della riforma sulla qualità delle decisioni giudiziarie e sulla effettiva realizzazione della riforma tanto attesa.

Le modifiche introdotte con la legge n. 130/2022 rafforzano il **legame tra la magistratura tributaria e il Ministero dell'Economia e delle Finanze**. In particolare, l'art. 24 commi 1. lett. d) ed e), e 2 *bis*, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 545, come novellato dalla l. n. 130 del 2022 e l'art.24 *bis*, d.lgs. n. 545 del 1992, inserito dalla l. n. 130 del 2022, hanno attribuito al MEF *“una specifica competenza di carattere organizzativo anche in materia di ispezioni negli uffici giudiziari e di massimazione e messa a disposizione degli operatori del settore giudiziario delle pronunce di merito adottate dalle Corti di Giustizia Tributaria”*;

Ci sono norme del d.lgs. n. 545/1992 che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all'organizzazione giudiziaria tributaria al MEF, come l'art.13 in materia di trattamento economico dei componenti

delle Corti di Giustizia Tributaria, l'art. 32 in materia di personale addetto agli uffici di segreteria delle Corti, gli artt. da 36 a 41 sui servizi amministrativi de



# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI

contenzioso, nonché l'art.43 contenente norme finali e transitorie, *“che costituiscono il formante normativo che consente di affermare che la Giurisdizione Tributaria è organicamente inquadrata nell'apparato amministrativo del MEF ed in specie nella “Direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario presso il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze”.*

Il rapporto di dipendenza dal Mef è stato anche sottoposto al vaglio di legittimità costituzionale [v. ordinanza n. 408 del 2022 della Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Venezia];

**La questione della dipendenza del giudice tributario dal MEF, cioè dello stesso dicastero che è titolare degli interessi sostanziali del processo, mina evidentemente l'imparzialità della magistratura tributaria e la realizzazione del giusto processo”.**

\* \* \*

## **La salvaguardia delle garanzie difensive nel processo tributario.**

Il percorso legislativo, che sin qui doveva garantire un modello processuale ispirato alla parità delle armi, alla professionalità del giudice tributario e al completamento della processualizzazione del rito tributario, esprime tuttavia alcune evidenti criticità.

Con un comunicato stampa di novembre 2023, UNCAT è stata la prima ad anticipare il rischio di una riduzione effettiva delle garanzie difensive, attraverso le paventate **limitazioni nel regime delle prove** sia in primo grado che in appello, con la previsione della **testimonianza esclusivamente in forma scritta**, con l'ipotesi di **sinteticità della motivazione della sentenza**.

Da ultimo, anche i provvedimenti in ordine alla previsione di **compensazione delle spese di giudizio anche in caso di vittoria del contribuente** destano forte perplessità rispetto ad un esordio di norme che dovevano ispirarsi ai principi de



# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI  
“fisco amico” di cui alla legge delega sulla riforma fiscale.

In particolare, in un documento più esteso, UNCAT ha affrontato in maniera analitica varie tematiche che possono essere qui riassunte.

## Sulle spese di giudizio

Lo schema di decreto delegato sul processo tributario (atto n. 99) è finalizzato a valorizzare il contraddittorio preventivo – nella fase *precontenziosa* – ma pare tuttavia penalizzare l’esercizio dell’attività difensiva e del diritto di difesa dei contribuenti, costituzionalmente garantito.

Il decreto **disattende il principio di soccombenza**, consentendo la compensazione delle spese di lite nell’ipotesi di decisione fondata su elementi di prova “nuovi”, ovvero non già utilizzati nella fase amministrativa di contraddittorio con le agenzie fiscali.

Difatti, il generico riferimento agli “elementi” forniti dal contribuente potrebbe indurre a supporre che, in sede di contraddittorio preventivo, il contribuente debba spendere tutte le sue ragioni in fatto e in diritto oltre a doverle supportare con tutte le prove documentali a sua disposizione. Trattasi di un appiattimento del momento formativo dell’atto con quello impugnativo dello stesso che, oltre a essere censurabile dal punto di vista logico/sostanziale, sembra non considerare che ordinariamente la linea difensiva processuale viene determinata dal professionista incaricato del contenzioso e che proprio a questo può essere riconosciuta la capacità (colpa?) di individuare nuovi elementi (e documenti) necessari ad una diversa ricostruzione della fattispecie ed alla difesa del contribuente. Senza considerare, poi, che i documenti potrebbero anche essere disponibili solo in una fase successiva a quella accertativa e soprattutto assumere la qualifica di

determinanti dopo il vaglio del difensore.

Va inoltre ricordato che l’ordinamento già prevede una preclusione probatoria in ordine alle produzioni documentali contemplata dall’art. 32 D.P.R. 600/73 dall’art. 52 D.P.R. 633/72 in favore degli Uffici accertatori e che tale previsione



# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI

già fortemente compressiva del diritto di difesa del contribuente, è più che sufficiente a garantire la fattiva collaborazione delle parti, senza che sia necessario intervenire anche in ordine alle spese di lite.

## Sulla salvaguardia della pubblica udienza

UNCAT ha manifestato a più riprese il **timore di veder soppressa la partecipazione all'udienza pubblica**, non solo dei difensori ma anche dell'organo giudicante e addirittura del personale di segreteria delle Corti di giustizia tributaria, dilatando inopinatamente la facoltà della controparte pubblica di parteciparvi da remoto.

**È purtroppo già prassi, presso alcune Corti territoriali, che nonostante la richiesta di trattazione in presenza da parte del difensore, quest'ultimo si ritrovi solo nell'aula di udienza con il segretario verbalizzante, mentre il Collegio partecipi all'udienza mediante collegamento da remoto.**

La relazione illustrativa afferma sul punto che *“Le modifiche introdotte all'articolo 33, comma 1 sono finalizzate a dare attuazione al criterio di delega, di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), n. 4), relativo alla possibilità anche per una sola delle parti costituite di richiedere la discussione da remoto”*.

Il testo dello schema trasmesso alle Camere evidenzia però alcuni aspetti critici o quanto meno dubbi.

La lett. m) dello schema non chiarisce se la “discussione in presenza” specificamente richiesta da una delle parti ai sensi del novellato art. 33 co. 1 preveda la presenza in aula del collegio giudicante o del giudice monocratico.

Il nuovo art. 33 comma 1 si limita a prevedere che se le parti richiedono riti diversi (in presenza o da remoto) la discussione *“avviene in presenza, ferma la possibilità, per chi lo ha chiesto, di discutere da remoto”*.

Il problema si pone in quanto il nuovo art. 34-ter prevede che anche *“i giudici e il personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado possono partecipare alle udienze di cui agli articoli 33 e 34 da remoto”*.

Non è quindi chiaro se la scelta di una delle parti di discutere “in presenza



# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI

ossia nell'aula di udienza, vincoli i giudici ed il personale amministrativo ad essere presenti nell'aula o se essi possano presenziare anche da remoto a tale "discussione in presenza" in forza di quanto prevede l'art. 34-ter.

## Sulla Sentenza in forma semplificata

La sentenza semplificata, prevista dal nuovo art. 34-bis del D.lgs. 546/1992, rischia fortemente di produrre frasi tautologiche o una motivazione apparente che, verosimilmente, genererà un **proliferare di contenziosi in appello** e, di conseguenza, un **effetto diametralmente opposto a quel "contenimento dei tempi di conclusione della controversia tributaria"** auspicato dall'art. 19, comma 1, lett. a) della Legge-delega n. 111/2023.

Nei processi tributari in realtà spesso si vedono sentenze sin troppo essenziali e scarsamente argomentate.

Con l'introduzione della sentenza in forma semplificata **si rischiano verdetti lapidari e giudizi sommari**, che possono porsi in facile conflitto con gli artt. 24 e 111 Cost., e con i corrispondenti artt. 6 e 13 CEDU, nonché l'art. 47 della Carta diritti fondamentali UE.

Nel processo tributario, la sentenza in forma semplificata è uno strumento inutile e pericoloso:

- inutile, in quanto in caso di manifesta inammissibilità già esiste il filtro del presidente del collegio ex art. 27 o, comunque, la motivazione circa i vizi di inammissibilità o improcedibilità già si risolve per natura in enunciazioni sintetiche; inoltre, nel caso di manifesta fondatezza del ricorso, il giudice ben può accogliere il motivo più liquido, prescindendo dall'ordine di esposizione, ritenendo assorbiti gli altri;
- pericoloso, perché nel caso di manifesta infondatezza, il giudice potrebbe ritenersi esentato dal pronunciarsi su tutti i punti della domanda, scegliendo il motivo di rigetto più liquido; inoltre, il mero riferimento al precedente conforme diventa una motivazione *per relationem* che può non esser l'espressione di un orientamento consolidato e può non riguardare le stesse parti in giudizio provocando lesioni del diritto di difesa e del principio di parità delle armi.



# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI

Una sentenza, seppur succinta, deve avere tutti necessari requisiti di chiarezza e di motivazione, oltre a dover considerare tutte le circostanze di fatto e di diritto oggetto del rapporto tributario controverso **pena la violazione dell'art. 112 c.p.c.**

## Sulla limitazione del regime probatorio in giudizio

L'auspicata introduzione della prova per testi – fortemente innovativa nel rito tributario – è attualmente tradotta nella forma di assunzione scritta ed è subordinata ad un giudizio di “necessità” da parte del giudice.

Tale costruzione normativa non può ritenersi sufficiente ai fini delle garanzie processuali e della “parità delle armi” rispetto alle molteplici presunzioni che caratterizzano l'impianto accertativo tributario.

Vi è uno squilibrio che dev'essere colmato.

In primo luogo, **la valutazione di “necessità” della prova andrebbe sostituita con i criteri di ammissibilità e rilevanza** di cui al rito civile e, comunque, solo una assunzione in forma orale del teste potrebbe consentire di cogliere quelle sfumature che la compilazione di un modello prestampato non

garantisce adeguatamente.

Un'altra limitazione è contenuta nella nuova versione dell'art. 58, d.lgs. 546/92 laddove viene prevista - sul modello del rito amministrativo – una preclusione della produzione documentale in fase di appello.

Si rende dunque necessario intervenire nel rispetto dei principi-cardine del giusto processo e del diritto di difesa, eliminando qualsiasi limitazione agli stessi.

\* \* \*

## **La trasparenza dei sistemi di intelligenza artificiale applicati alla giustizia tributaria.**

UNCAT ha già esposto in seno ai precedenti Congressi la propria posizione



# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI

sull'utilizzo degli strumenti informatici applicati alla giustizia tributaria.

L'impiego dell'Intelligenza Artificiale nell'ambito dell'Amministrazione della Giustizia è **considerato dall'Unione Europea come attività "ad alto rischio" in quanto involge i diritti fondamentali** previsti dalla Costituzione, dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani e della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

Il rischio investe tutti i procedimenti di natura amministrativa idonei a costituire elementi di prova in un successivo giudizio civile, penale, amministrativo o tributario, quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli accertamenti tributari comunque denominati, l'irrogazione di sanzioni, gli accertamenti ispettivi in materia di lavoro, previdenza, salute e sicurezza degli alimenti e in materia ambientale.

A tale scopo, nell'attesa dell'entrata in vigore del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate per l'intelligenza artificiale (AI ACT), risulta necessario che lo sviluppo di qualsiasi sistema di intelligenza artificiale, nei suddetti ambiti, sia ispirato, in generale, ai principi della "*Carta Etica europea sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti connessi*" approvata dalla Commissione Europea per l'Efficienza della Giustizia (CEPEJ) il 3 dicembre 2018 .

In tale contesto, la Carta Etica europea ha fissato i seguenti principi, cui UNCAT ritiene che debba prestarsi particolare attenzione :

1. **Principio di trasparenza**: ogni sistema di AI deve essere progettato e sviluppato in modo tale da consentire ai fornitori e agli utenti di comprendere ragionevolmente il funzionamento del sistema, ossia di interpretare il risultato e verificarlo, conoscendo l'origine dei dati dai quali è stato generato l'output.

In particolare, devono essere rese note e pubblicate, o comunque rese disponibili a tutti gli utenti, le informazioni relative a:

a) le caratteristiche, le capacità e i limiti delle prestazioni del sistema di IA

# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI

nonché la finalità prevista dell'impiego dello strumento di AI;

- b) il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza del sistema di IA e qualsiasi circostanza chiaramente nota e prevedibile che possa avere un impatto sul livello atteso di accuratezza, robustezza e cybersicurezza o che possa comportare rischi per i diritti fondamentali, inclusi, se del caso, esempi illustrativi di tali limitazioni e di scenari nei quali il sistema non dovrebbe essere utilizzato;
- c) la misura in cui il sistema di IA è in grado di fornire spiegazioni per le decisioni che adotta, escludendo l'impiego di quei sistemi che non sono in grado di spiegare, in modo ragionevolmente comprensibile, il risultato ottenuto (output) e di giustificarlo con precisi riferimenti normativi e/o giurisprudenziali (divieto di Black Box)
- d) informazioni pertinenti sulle azioni dell'utente che possono influenzare le prestazioni del sistema, fra cui il tipo o la qualità dei dati di input o qualsiasi altra informazione pertinente in termini di set di dati di addestramento, convalida e prova, tenendo conto della finalità prevista del sistema di IA.

Si ritiene comunque auspicabile che, al fine di garantire un adeguato controllo, i sistemi di intelligenza artificiale siano comunque sviluppati mediante tecnologie "open source" in ambito pubblico, limitando per quanto possibile l'impiego di tecnologie proprietarie.

**2. Principio di qualità e corretta gestione dei dati:** i set di dati di addestramento e per la convalida dei sistemi di AI, devono essere pertinenti, sufficientemente rappresentativi, adeguatamente verificati in termini di errori e il più possibile completi alla luce della finalità prevista.

Devono possedere proprietà statistiche appropriate, anche per quanto riguarda le persone o i gruppi di persone interessate, le caratteristiche o gli elementi particolari dello specifico contesto geografico, contestuale, culturale, comportamentale o funzionale all'interno del quale il sistema di IA è destinato a essere usato.



# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI

Tali dati devono preventivamente essere vagliati per evitare *bias*, e comunque essere strutturati in modo corretto per evitare fenomeni di natura allucinatoria (cd. “overfitting”, “hallucinations”, “data noise” ecc.).

L'utilizzo di precedenti giurisprudenziali per l'allenamento del sistema deve essere effettuato mediante l'impiego di opportuni strumenti di sommarizzazione delle sentenze originali prese nella loro integralità, e non mediante l'impiego di massime, sempre comunque previa validazione del processo di sommarizzazione da parte di un congruo panel di esperti che possano valutare l'accuratezza del procedimento ed individuare il margine di errore di tale processo.

Il set di dati sul quale si basa la decisione deve sempre essere **identificabile dall'utente e reso disponibile al destinatario della decisione** (cfr. Punto 4 “Diritto di informazione” *infra*).

**3. Principio del “decisore umano informato” di ultima istanza:** il diritto a non essere sottoposto ad una decisione basata esclusivamente automatizzata, già vigente sulla base dell'art. 22 GDPR, deve essere rafforzato dalla previsione che la sorveglianza umana sul sistema sia eseguita da soggetti adeguatamente formati all'utilizzo dell'AI.

Lo sviluppo di sistemi di AI deve essere condotto in modo da garantire sempre al giudice la possibilità di decidere consapevolmente ed in modo correttamente informato.

I sistemi di AI devono essere progettati, anche mediante opportune interfacce grafiche, in modo tale che le persone fisiche alle quali è affidata la sorveglianza umana abbiano la possibilità di:

- a) essere consapevoli delle capacità e dei limiti pertinenti del sistema di IA, di comprenderli a sufficienza, nonché essere in grado di monitorarne debitamente il funzionamento, in modo che i segnali di anomalie, disfunzioni e prestazioni inattese possano essere individuati e affrontati quanto prima;

# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI

- b) restare consapevole della possibile tendenza a fare automaticamente affidamento o a fare eccessivo affidamento sull'output prodotto da un sistema di IA ("distorsione dell'automazione");
- c) essere in grado di interpretare correttamente l'output del sistema di IA, tenendo conto in particolare delle caratteristiche del sistema e degli strumenti e dei metodi di interpretazione disponibili;
- d) essere in grado di decidere, in qualsiasi situazione particolare, di non usare il sistema di IA ad alto rischio o altrimenti di ignorare, annullare o ribaltare l'output del sistema di IA ad alto rischio;

Al fine di garantire l'effettiva conoscenza del sistema da parte di tutti gli operatori coinvolti nel processo decisionale, appare necessaria la creazione di laboratori in cui magistrati, avvocati e tecnici informatici possano formarsi all'impiego dei sistemi di AI, comprenderne il funzionamento, proporre l'adattamento e lo sviluppo sulla base delle concrete esigenze processuali e monitorarne l'impiego nell'ambito dei principi di diritto interno ed internazionale.

**4. Diritto di informazione.** Ogni soggetto sottoposto ad un procedimento amministrativo, ad un'istruttoria amministrativa, o ad una decisione che prevede l'impiego di un sistema di AI deve essere informato di tale impiego, e deve aver **la possibilità di verificare ed ottenere copia, in un formato accessibile, di tutti i dati che sono stati alla base della valutazione** effettuata dal sistema di AI, entro un termine congruo per la propria difesa, e comunque non superiore a 30 giorni rispetto alla richiesta.

Al fine di agevolare l'esercizio di tale diritto, nell'informativa devono essere indicati in modo chiaro i dati di un responsabile unico del procedimento al quale rivolgersi per la richiesta di accesso e di estrazione di copia, quale che sia la fonte dei dati o il/i soggetto/i titolare del trattamento degli stessi.

Sotto questo profilo, UNCAT ha già visto approvata la propria mozione riguardante la necessaria istituzione di un'Autorità terza e indipendente, che possa garantire il controllo sulla progettazione e la gestione degli strumenti di



# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI

I.A., applicati al processotributario e al procedimento amministrativo tributario, in modo da salvaguardare il rispetto dei diritti costituzionali dei contribuenti. In tale ottica, la figura dell'Avvocato – sia all'interno del processo tributario che nel più ampio ambito dell'attività di consulenza e pianificazione aziendale – dev'essere senz'altro abilitato tra le figure professionali che possano esaminare i *data set*, in modo da poter verificare la corretta applicazione degli strumenti di intelligenza artificiale.

\* \* \* \* \*

A cura

dell'Unione Nazionale Camere Avvocati  
Tributaristi

Roma, 14 dicembre 2023



## MOZIONE CONGRESSUALE

**l'Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi**

a conclusione del

### ***XXXV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE***

***Sessione ulteriore di Roma, 15 e 16 dicembre 2023***

nell'auspicare la approvazione della presente mozione da parte dei Delegati dei C.O.A.,

**ch i e d e**

che siano adottati dai competenti organi governativi e parlamentari appositi provvedimenti di legge necessari per

- **completare la riforma del processo tributario garantendo l'effettivo diritto di difesa, senza limitazioni né squilibri tra le parti processuali;**
- **garantire una giurisdizione tributaria non più dipendente dal Ministero delle Finanze e accelerare le procedure di concorso per la nomina dei magistrati tributari;**
- **assicurare la piena conoscibilità da parte dei difensori dei sistemi di intelligenza artificiale applicati alla giustizia**

**UNCAT**  
UNIONE NAZIONALE CAMERE  
AVVOCATI TRIBUTARISTI

Il Presidente  
Avv. Gianni DI MATTEO



# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI

	COGNOME	NOME	FORO	FIRMA
1	VOLTAGGIO	PAOLO	ROMA	
2	CESCI	MARCELLO	ROMA	
3	GENTILE	GIULIA M.	ROMA	
4	ANASTASIO	WILIA	ROMA	
5	AGNINO	MARIA	ROMA	
6	POTLUO	CLELIA	ROMA	
7	VERMILLO	PAOLO	MESSINA	
8	LA UMIA	ANTONINO	MILANO	
9	Spinella	Mariangela	PATERIA	
10	FLORIO	ELENA	MESSINA	
11	Foschi	Pietrangelo	FONZI	
12	CATALANO	GIULIO	ROMA	
13	ALFANO	PAOLO	LAGONEGRO	
14	FESTA	ELVIRA	AVELLINO	
15	CASILLO	ANNA CHIARA	AVELLINO	
16	FAMIGLIETTI	ANTONIO	AVELLINO	
17	CAPRIOLI	VINCENZO	LECCE	
18	MEDANONE	MENNONO	MILANO	
19	DINATALE	EDUARDO	NAPOLI	
20	ALTARUNA	PASQUALE	NAPOLI	
21	NOCEPA	WILLIAM	NOCEPA (NF)	
22	LAGANO	GERMANA	NOCEPA (NF)	
23	DIGENNA	GIANLUCA	L'AQUILA	

# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI

	COGNOME	NOME	FORO	FIRMA
24	LEONARDI	LUISA	VIUDA	<i>[Signature]</i>
(25) DELE	ORRICO	ROSQUALE	TRIGANO	<i>[Signature]</i>
26	BORZOMEO	ANTONELLA	MILANO	<i>[Signature]</i>
27	FEDERICI	FEDERICA	ROMA	<i>[Signature]</i>
28	RENZETTI	GIANCARLO	ROMA	<i>[Signature]</i>
29	MODAFFARI	LOREDANA	IMPERIA	<i>[Signature]</i>
30	TROPINI	MARIA	"	<i>[Signature]</i>
31	FALCONE	ALESSIA	CT	<i>[Signature]</i>
32	GIORDANO	GIANCARLO	IMPERIA	<i>[Signature]</i>
33	FIORI	VITTORIA	SAVONA	<i>[Signature]</i>
34	ADORMO	CARLA	SAVONA	<i>[Signature]</i>
35	GANDOLFO	ANDREA	SAVONA	<i>[Signature]</i>
36	SALVATORE	MENAGLIA	FIRENZE	<i>[Signature]</i>
37	BARBARA	FELICIANO	PADOVA	<i>[Signature]</i>
38	EMANUELA	DI STEFANO	LATINA	<i>[Signature]</i>
39				
40				
41				
42				
43				
44				
45				
46				

NO DELEGAT

h

# UNCAT

UNIONE NAZIONALE CAMERE AVVOCATI TRIBUTARISTI

	COGNOME	NOME	FORO	FIRMA
1	MENEU	ALESSANDRA	GENOVA	
2	LAZZINI	ROBERTO	MS	
3	<del>LORENZO BARISANI</del>	<del>ESPOLU</del>	/	/
4	BARISANO	LORENZO	GENOVA	
5	TRACI	PATRICK	VZC	
6	GIOVANNI	LOTA	CT	
7	MICHELE	RAFFAELA	RG	
8	FRANCINI	ALESSANDRO	ROMA	
9	GIACONIA	ACBENEO	CATANIA	
10	TORO	Salvatore Walter	Catania	
11	D'ARUSSO	IGNAZIO	CATANIA	
12	ALONSO	TIZIANA	CATANIA	
13	FRANCESCO	WIKER	CATANIA	
14	SPAMPINATO	LUCA R	CATANIA	
15	CANTALE ACO	SEVERO G.	CATANIA	
16	STRADA	FRANCESCA	TARANTO	
17	ADORNI	FEDERICA	GENOVA	
18	Alessio	CERNIGLIA	NOVARA	
19				
20				
21				
22				
23				